

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017  
630/2017/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E  
SNAM RETE GAS S.P.A., STOGIT S.P.A. E EDISON STOCCAGGIO S.P.A., FUNZIONALI ALLA  
GESTIONE DEI MERCATI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2017;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 66/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 349/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2017/R/gas);
- la lettera dell'1 settembre 2017 del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) prot. Autorità 28627 del 5 settembre 2017 (di seguito: lettera prot. 28627);
- la lettera dell'1 settembre 2017 di Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), prot. Autorità 28286 dell'1 settembre 2017 (di seguito: lettera prot. 28286);
- la lettera dell'1 settembre 2017 del GME prot. Autorità 28384 del 4 settembre 2017 (di seguito: lettera prot. 28384);
- la lettera di Edison Stoccaggio S.p.a. (di seguito: Edison Stoccaggio), prot. Autorità 28493 del 5 settembre 2017 (di seguito: lettera prot. 28493);

- la lettera dell'1 settembre 2017, del GME, prot. Autorità 28628, del 5 settembre 2017 (di seguito: lettera prot. 28628);
- la lettera dell'1 settembre 2017, di Snam Rete Gas, prot. Autorità 28637, del 5 settembre 2017 (di seguito: lettera prot. 28637).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- le condizioni regolatorie di cui al precedente punto sono raccolte nel testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (TICORG), approvato dall'Autorità con deliberazione 66/2017/R/gas;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB) e dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014; e che il TIB prevede tra l'altro che il GME organizzi e gestisca un mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS);
- la Disciplina del mercato del gas naturale, da ultimo approvata con dal Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto 13 marzo 2017, previo parere positivo espresso dall'Autorità con il parere 98/2017/I/gas, contiene, in coerenza con le richiamate previsioni della deliberazione 312/2016/R/gas, le disposizioni relative al funzionamento dell'MGS.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 6, del TICORG, prevede che:
  - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano un'apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative con le quali il GME accede e registra le transazioni con consegna al PSV concluse presso i mercati da esso gestiti e presso le borse terze, nonché le modalità di gestione dei connessi flussi informativi;
  - la predetta convenzione una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa per l'approvazione all'Autorità che ne verifica anche la coerenza con l'esigenza di favorire la liquidità nei

mercati presso i quali Snam Rete Gas approvvigiona le risorse per il bilanciamento ai sensi del TIB;

- l'articolo 7, del TICORG, prevede che:
  - il GME sottoscriva con ciascuna impresa di stoccaggio una convenzione funzionale alla gestione dell'MGS, che regoli in particolare gli scambi informativi e le verifiche di coerenza delle transazioni concluse presso questo mercato; e che
  - le predette convenzioni, una volta concordate dalle parti e prima della loro sottoscrizione, sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione;
- la deliberazione 66/2017/R/gas prevede:
  - al punto 5, che le proposte di convenzioni tra il GME e le imprese di stoccaggio siano trasmesse all'Autorità entro l'1 settembre 2017, al fine di consentire la loro approvazione non oltre l'1 ottobre successivo; e
  - al punto 6, che nelle more della stipula delle predette convenzioni lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e la società Stogit, funzionali alla gestione dell'MGS, continui ad essere effettuato per il tramite di Snam Rete Gas secondo modalità disciplinate nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG;
- la deliberazione 349/2017/R/gas, in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento, ha integrato l'articolo 8 del TIB prevedendo tra l'altro la regolazione presso l'MGS delle partite della neutralità, relative in particolare a autoconsumi, gas non contabilizzato (GNC) e perdite, insorte in natura nella gestione del bilanciamento;
- con lettera prot. 28627 e lettera prot. 28286, il GME e Stogit hanno trasmesso, all'Autorità, la convenzione di cui all'articolo 7 del TICORG, funzionale alla negoziazione del gas nello stoccaggio Stogit;
- con lettera prot. 28384 e lettera prot. 28493, il GME e Edison Stoccaggio hanno trasmesso, all'Autorità, la convenzione di cui all'articolo 7 del TICORG, funzionale alla negoziazione del gas nello stoccaggio Edison Stoccaggio;
- con lettera prot. 28628 e lettera prot. 28637, il GME e Snam Rete Gas hanno trasmesso, all'Autorità, la convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG, modificata in coerenza con l'assunzione da parte di Stogit, con la citata convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 7 del TICORG, delle attività transitoriamente svolte da Snam Rete Gas ed integrata con le disposizioni funzionali alla gestione delle offerte di Snam Rete Gas presso l'MGS effettuate in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 del TIB in tema di neutralità;
- la validità delle predette convenzioni decorre dall'1 ottobre 2017.

**RITENUTO CHE:**

- le convenzioni concordate tra il GME e Snam Rete Gas, Stogit ed Edison Stoccaggio siano coerenti con le disposizioni del TICORG;
- sia, pertanto, opportuno approvare le predette convenzioni

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza:
  - a) la convenzione tra GME e Stogit, come trasmessa rispettivamente con lettera prot. 28627 e lettera prot. 28286 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  - b) la convenzione tra GME ed Edison Stoccaggio, come trasmessa rispettivamente con lettera prot. 28384 e lettera prot. 28493 ed allegata al presente provvedimento (Allegato B);
  - c) la convenzione tra GME e Snam Rete Gas, come trasmessa rispettivamente con lettera prot. 28628 e lettera prot. 28637 ed allegata al presente provvedimento (Allegato C);
2. di trasmettere il presente provvedimento al GME, a Stogit, ad Edison Stoccaggio e a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*